

(N. 584)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RICCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1949

Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi.

ONOTEVOLI SENATORI. — Come è noto, la guerra ha impedito per lungo tempo (circa un decennio) il normale svolgimento dei concorsi ai vari impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici in genere e nelle aziende dipendenti, e soltanto da poco, dopo il blocco delle assunzioni dirette provvidamente disposto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, si cominciano a bandire regolari concorsi limitatamente ai posti di ruolo che si rendono a mano a mano vacanti. Senonchè l'osservanza dei normali limiti di età stabiliti dai vigenti ordinamenti (per lo più anni 35) superabili soltanto per ex combattenti, fa sì che resti praticamente esclusa dal partecipare ai concorsi tutta una serie di giovani che, non per loro colpa, per un intero decennio, non hanno avuto modo di cimentarsi in alcun concorso, per mancanza di bandi.

Si aggiunga che, a differenza dell'altra guerra mondiale, questa ultima ha richiesto una partecipazione molto più limitata di unità

combattenti, ragion per cui il numero di quelli che, non avendo partecipato alla guerra, non può fruire dello speciale prolungamento dei limiti di età, è molto superiore.

Tutto ciò consiglia di prolungare temporaneamente per tutti il limite normale di età per partecipare ai concorsi, il che, oltre a sanare una ingiustificata esclusione di una larga massa di aspiranti, giova a una migliore scelta da parte delle amministrazioni, e, per esse, delle commissioni esaminatrici.

A tali esigenze provvede il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame del Senato. In esso, con l'articolo 1, si prolunga di 5 anni il limite massimo di età per i concorsi che saranno banditi fino al 31 dicembre 1954.

Si prevede poi, per il necessario rispetto del beneficio concesso da speciali disposizioni ai combattenti, reduci, ecc. la norma del cumulo di tale beneficio con quello che si viene ora a concedere, solo stabilendo un

nuovo limite massimo fisso di età (45 anni), per evitare eventuali eccessi derivanti da tale cumulo.

Con l'articolo 2, per un'evidente esigenza di giustizia, si rende applicabile la legge anche ai concorsi già banditi e per cui non ancora sia scaduto il termine di presentazione delle domande, prolungandosi opportunamente di 30 giorni il termine stesso.

Con l'articolo 3, data la evidente urgenza,

determinata specialmente dall'applicazione dell'articolo 2, si dispone che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Confido che il Senato vorrà dare la sua approvazione a una legge, che è ispirata a evidenti criteri di giustizia e che contribuisce anche a una selezione maggiore, selezione che è il criterio-base del pubblico concorso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto è prorogato di trenta giorni.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.